



# COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERA COMMISSARIALE CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30/04/2024.

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) PER L'ANNO 2024 -  
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 14:25 in modalità online il  
Commissario, Prefetto Dott.ssa Vincenza Filippi con l'assistenza del Segretario Generale

che cura la presente verbalizzazione

presa in esame la seguente proposta inserita all'ordine del giorno;

Proposta N. 146 del 29/04/2024

## **OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto del decreto del Prefetto della Provincia di Livorno del 23 Ottobre 2023 con il quale viene disposto:

- di sospendere il Consiglio Comunale di Cecina per un periodo di 90 giorni;
- di nominare quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente la sottoscritta, Dott.ssa Vincenza Filippi, Prefetto in quiescenza, conferendoLe i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Visto inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2023, con il quale, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Cecina, la sottoscritta, D.ssa Vincenza Filippi è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cecina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 rappresentato dall'Autorità di ambito "ATO Toscana Costa";

Dato atto che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Costa" ha provveduto, con la determinazione del Direttore Generale n. 83 del 23 aprile 2024 (allegato B parte integrante della presente deliberazione) a validare l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 per il territorio del Comune di Cecina il quale espone un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art.4 dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 7.843.772,00 (di cui € 2.803.169 quali entrate tariffarie correlate alle componenti di costo fisso ed € 5.040.604 quali entrate tariffarie correlate alle componenti di costo variabile);

Verificato che nello stesso documento si dà atto che, ai fini della tariffazione, dal totale di € 7.843.772,00 per l'annualità 2024 devono essere detratte le entrate di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione n. 02/DRIF/2020 ovvero nel caso di specie il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33Bis del D.L. n. 248/2007 nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per un totale di € 125.946,00;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti da ultimo modificato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale assunta in data odierna;

Rilevato che il Regolamento Comunale TARI, prevede, in conformità a quanto disposto dalla legge, che per la determinazione della tariffa si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto di approvare i coefficienti di produzione Ka, Kc, Kb e Kd, così come indicati nell'allegato A della presente deliberazione (allegato parte integrante della presente deliberazione) dando atto che gli stessi rispettano i valori di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

Considerata altresì la necessità di effettuare la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto dunque, per quanto concerne la suddivisione dei costi, di ricorrere ad una determinazione "per differenza" fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione dei rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche, quest'ultima ottenuta moltiplicando gli indici di produzione di rifiuti Kd per le superfici imponibili ai fini TARI delle varie categorie;

Dato atto che per effetto del metodo di imputazione dei costi di cui sopra, ed assicurata comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999), il carico tariffario afferente il tributo, è pari al 38% per le utenze non domestiche e pari al 62% per le utenze domestiche;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"

Considerato che si confermano per le utenze domestiche, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex articolo 57 bis L. n. 157/2019;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni per le utenze domestiche di cui sopra, è garantita da risorse di bilancio 2024 diverse dal gettito del tributo TARI;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Livorno sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;  
Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Sentito il Segretario Generale

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa con determinazione del Direttore Generale n. 83 del 23 aprile 2024 (allegato B e parte integrante della presente deliberazione) il totale delle entrate tariffarie al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, ammonta a € 7.717.827,00 (di cui € 2.756.720 quali entrate tariffarie correlate alle componenti di costo fisso ed € 4.961.107 quali entrate tariffarie correlate alle componenti di costo variabile);
3. di approvare per l'anno 2024, i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come risultante dal Piano Economico Finanziario 2024-2025, per l'annualità 2024, nei limiti posti dalla normativa vigente in materia ;
5. di confermare per le utenze domestiche, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex articolo 57 bis L. n. 157/2019;
6. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al p.to 4 della presente deliberazione, è garantita da risorse di bilancio 2024 diverse dal gettito del tributo TARI;
7. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - a) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5% ;

b) le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) PER L'ANNO 2024 -  
APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Commissario Straordinario**

Dott.ssa Vincenza Filippi

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

Antonio Salantri

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

---

# COMUNE DI CECINA

## PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 13 del 29-04-2024

Oggetto: Parere su “**Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024 - Approvazione**”

Il **Collegio dei revisori dei conti** del Comune di Cecina, formato dai sottoscritti:

Lucia Batistoni presidente;

Marco Nottoli componente;

Riccardo Vitti componente;

Si è riunito in data odierna, alle ore 8,00 in teleconferenza,

### preso atto

- della richiesta di parere sull’applicazione della TARI per l’anno 2024 trasmessa al Collegio dalla PO Bilancio, Tributi, Suap e Commercio in data 23 aprile 2024;
- che il Comune ha già approvato il bilancio di previsione, ma ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 3 comma 5-quinquie del D.L. 228/2021 a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette ad ARERA il compito di approvare predetto Piano Finanziario;
- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cecina è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato Ato Toscana Costa, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;
- Considerato che con determinazione del direttore generale di Ato Toscana Costa n. 83 del 23/04/2024 è stato validato il PEF 2024/2025 del Comune di Cecina;
- che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, prevede un costo complessivo di € 7.762.218,20 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 7.717.827,00;

- Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al p.to 4 della deliberazione, è garantita da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME

**parere favorevole**

sul testo della delibera proposta.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 9,30

L'Organo di revisione:

Lucia Batistoni

Marco Nottoli

Riccardo Vitti



# COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Bilancio, tributi, Partecipate SUAP, Commercio

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

DICHIARA

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

e

visto il vigente art. 49, c. 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 147- bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

visto l'art. 34, c. 5 dello Statuto;

visto l'art. 3 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 31.01.2013, modificato con deliberazione n. 71 del 26.07.2016;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: Favorevole

NOTE:

Cecina , li 30/04/2024

**Il Responsabile**

SERENA MODRIC / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) PER L'ANNO 2024 -  
APPROVAZIONE

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Bilancio, tributi, Partecipate SUAP, Commercio

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI  
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO  
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

### **ESPRIME**

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:  
Favorevole

NOTE:

Cecina , li 30/04/2024

**Il Responsabile**  
**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**  
**SERENA MODRIC / ArubaPEC S.p.A.**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Allegato alla deliberazione del Commissario N. 14 del 30/04/2024

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) PER L'ANNO 2024 -  
APPROVAZIONE

## **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/05/2024. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 30/04/2024.

Cecina, li 16/05/2024

Il Segretario Generale  
Antonio Salanitri / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Allegato alla deliberazione del Commissario N. 14 del 30/04/2024

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) PER L'ANNO 2024 -  
APPROVAZIONE

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La deliberazione allegata:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico comunale – Sezione Albo Pretorio.
- Ai sensi dell'art. 125, del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri.

Cecina, li 16/05/2024

Il Segretario Generale  
Antonio Salantri / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

## ALLEGATO A

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze domestiche anno 2024 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Numero dei componenti familiari	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/anno	Ka Coeffic. Per attribuzione. Parte fissa	Kb Coeffic. Per attribuzione. Parte variabile
1	0,99	69,73	0,86	0,6
2	1,09	162,71	0,94	1,4
3	1,18	209,20	1,02	1,8
4	1,27	255,69	1,10	2,2
5	1,35	337,04	1,17	2,9
6 e oltre	1,42	395,15	1,23	3,4

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze non domestiche anno 2024 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Tipologia attività	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/mq.	Kc coeff. Per potenz. Produzione	Kd Kg/mq anno
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,76	1,36	0,60	5,65
Cinematografi e teatri	0,58	1,02	0,46	4,25
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,54	1,02	0,43	4,25
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,02	1,79	0,81	7,45
Stabilimenti balneari	0,83	1,49	0,66	6,18
Esposizioni, autosaloni	0,71	1,23	0,56	5,12
Alberghi con ristorante	1,88	3,24	1,49	13,47
Alberghi senza ristorante	1,50	2,64	1,19	10,98
Case di cura e riposo	1,86	3,26	1,47	13,55
Ospedali	2,15	3,77	1,70	15,67
Uffici e agenzie	1,86	3,26	1,47	13,55
Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,09	1,90	0,86	7,89
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,54	2,71	1,22	11,26
Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	1,43	2,71	1,13	11,26
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,09	1,90	0,86	7,89
Banchi di mercato di beni durevoli	2,01	3,52	1,59	14,63
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,25	2,19	0,99	9,10
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,25	2,19	0,99	9,10
Carrozzeria, officina, elettrauto	1,59	2,78	1,26	11,58
Attività industriali con capannoni di produzione	1,11	1,95	0,88	8,10
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,11	1,95	0,88	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,20	15,39	6,49	64,00
Mense, birrerie, amburgherie	5,47	9,57	4,33	39,80
Bar, caffè, pasticceria	5,37	10,99	4,25	45,70

Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,96	5,18	2,34	21,55
Plurilicenze alimentari e miste	2,43	4,38	1,92	18,20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	7,50	15,40	5,94	64,04
Ipermercati di generi misti	2,50	4,38	1,98	18,20
Banchi di mercato di generi alimentari	8,31	14,55	6,58	60,50
Discoteche, night club	2,31	4,05	1,83	16,83